

1

LAVORO AUTONOMO: IL REQUISITO DELLA PREVALENZA NEL NUOVO INDIRIZZO DETTATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE

Delimitazione del campo di indagine

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010, hanno statuito **tre importanti principi in materia di iscrizione alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi**.

La questione su cui il suaccennato Consesso è stata chiamato a decidere concerne l'interpretazione dell'art. 1, commi da 202 a 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (c. d. "Legge finanziaria per l'anno 1997").

In particolare è stato chiesto se il socio di una società a responsabilità limitata avente per oggetto un'attività commerciale che partecipi al processo produttivo aziendale con il carattere dell'abitudine e che allo stesso tempo sia anche amministratore della medesima s. r. l., percependo a tal fine un apposito compenso, sia tenuto all'iscrizione (e perciò all'assolvimento dei relativi obblighi contributivi) presso le due corrispondenti gestioni previdenziali (quella degli esercenti attività commerciali e della gestione separata, rispettivamente) oppure se sia invece tenuto all'iscrizione presso una sola delle due, da individuare come quella di competenza per l'attività prevalente.

La sentenza delle Sezioni Unite costituisce conferma ma tuttavia, come vedremo in seguito, non l'epilogo, di un indirizzo, da considerarsi ormai consolidato da circa tre, di altre sentenze emanate a partire dal 2007 dalle Sezioni civili.

A tale riguardo va annotato che il **principio dell'unicità dell'iscrizione ai fini previdenziali** in ipotesi di svolgimento di una pluralità di attività di lavoro autonomo è sempre stato presente nello scenario previdenziale del nostro Paese.

Infatti, man mano che veniva estesa l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali alle diverse categorie di lavoratori autonomi, ossia ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (anno 1957), artigiani (anno 1959); commercianti (anno 1965); imprenditori agricoli a titolo principale (anno 1975), denominati a partire dall'anno 2004 imprenditori agricoli professionali; ecc., veniva riaffermata l'unicità dell'iscrizione previdenziale, la quale

avrebbe dovuta essere effettuata nei confronti dell'attività che fosse esercitata in modo prevalente.

Il suddetto principio è stato scalfito unicamente nei confronti di coloro che esercitassero allo stesso tempo un lavoro autonomo come sopra delimitato ed una o più attività che dessero luogo all'insorgenza dell'obbligo contributivo a favore della c. d. "gestione separata" di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Tutto questo per una serie di motivi, non ultimo per il fatto che detta gestione ha assunto, almeno questo è stato l'intento del legislatore, la funzione di **"assicurazione trasversale"**, di una assicurazione cioè che ha esteso la copertura previdenziale anche a coloro che ne fruiscono solo in parte: detti soggetti in precedenza, pur svolgendo due diversi tipi di attività, risultavano "coperti" dal punto di vista previdenziale solo per una di esse.

Per tornare alla pronuncia delle Sezioni Unite, **il primo principio** affermato è stato quello di considerare che **anche con riferimento alle attività che diano luogo all'iscrizione nella "gestione separata" di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, occorre verificare il requisito della prevalenza rispetto alle altre eventualmente esercitate.**

In particolare la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla fattispecie di esercizio contemporaneo di una (o anche più) delle attività di cui all'appena citata legge n. 335 con il concorso di quella che comporterebbe, ove fosse di per sé considerata, l'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciale.

A tale riguardo il Supremo Consesso, ha statuito che "Va ancora evidenziato che la disposizione sulla prevalenza regola solo le posizioni di coloro che gestiscono da soli o come soci di srl, una società commerciale, tale è infatti il riferimento "i soggetti di cui ai precedenti commi...", **per cui non si applica quando si svolgano una pluralità di attività autonome non riguardanti la gestione commercianti**, nè quando la attività commerciale venga gestita da una società per azioni (posto che i commi precedenti al 208 fanno riferimento alla attività commerciale gestita dal singolo, oppure dalla società a responsabilità limitata).

Pertanto, in questi casi di **svolgimento di più attività di lavoro autonomo (nessuna delle quali riguardi l'attività commerciale) - mancando la disposizione "sull'assorbimento" nella gestione cui appartiene l'attività prevalente - ciascuna attività determina la iscrizione alla rispettiva gestione, secondo la regola generale già indicata.**" (punto 3. 3 della sopra citata sentenza).

"Certamente, prosegue la sentenza al successivo punto 3. 4, anche nei casi di doppia attività richiamati dall'Istituto [l'INPS, n. d. a.] è applicabile il comma 208 sulla attività prevalente, questo però non opera solo per essi ma, come recita la norma, in tutti i casi in cui i soggetti che devono essere iscritti alla gestione commercianti esercitino, contemporaneamente "varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ", e non vi è dubbio che il caso del socio lavoratore di una società commerciale, che percepisca anche un compenso come amministratore, sia sussumibile in questa previsione normativa e quindi valga anche per lui la regola ivi introdotta per cui la gestione cui iscriversi è una sola ed è quella che corrisponde alla attività prevalente."

"La norma sulla prevalenza, conclude la sentenza, vale infatti, lo si ripete, quando si esercitino contemporaneamente "varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti" e, non essendo escluso alcun tipo di "assicurazione obbligatoria", **la regola non può che valere anche per la gestione separata che è sicuramente obbligatoria.**"

Detto in altri termini, **nel novero delle attività che determinano la necessità di stabilire la prevalenza al fine dell'iscrizione alla relativa gestione previdenziale (artigianale, commerciale, diretto coltivatrice, imprenditoria agricola professionale) devono**

essere considerate anche quelle che determinerebbe la potenziale insorgenza dell'obbligo assicurativo alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, attività, queste ultime, che prima della presa di posizione del Giudice di legittimità, ne rimaneva escluse.

Il secondo principio enunciato dalla Corte riguarda il più ristretto ambito della determinazione della prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale **ai soli fini dell'iscrizione alla gestione dei commercianti.**

Al punto 3 della più volte richiamata sentenza è stato chiarito che detto criterio deve fare riferimento all'apporto del soggetto interessato nella **“attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno.”**

L'assunto non deve pertanto essere confuso, sempre a detta della Corte, dalla prevalenza prevista dall'art. 1, comma 208, della legge n. 662 (di cui abbiamo appena disquisito), la quale si riferisce “alle varie attività [giova ripeterlo, quelle artigianali, commerciali, dirette coltivatrici, imprenditrici agricole professionali, n. d. a.] svolte dal soggetto, nell'esercizio di una o di più imprese, e postula un giudizio comparativo tra tali attività al fine di stabilire verso quale gestione ricorra l'obbligo contributivo.”

Il nuovo indirizzo è importante non solo perché modifica quello precedente, di cui parleremo in seguito, ma anche a motivo del fatto che ha “resistito”, insieme all'altro, all'interpretazione autentica fornita dall'art. 12, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La terza questione toccata dalla Corte concerne l'applicazione dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vale a dire quella dell'assoggettabilità a contribuzione della totalità dei redditi d'impresa conseguiti dal soggetto interessato e non solo del reddito che da luogo all'iscrizione alla gestione previdenziale.

L'appena citato articolo stabilisce che “A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, legge 2 agosto 1990, n. 233 [gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali, n. d. a.], è **rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.**”

Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sembrerebbe invece (anzi lo si potrebbe dare per certo) che la fattispecie sia circoscritta al solo caso di un esercente un'attività commerciale che allo stesso tempo ne svolga anche un'altra di lavoro autonomo **(e la cosa, ancorché immotivata, già di per sé non sarebbe di poco conto).**

Recita infatti il suddetto comma che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in una unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”

I “soggetti di cui ai precedenti commi” sono appunto quelli che esercitano un'attività commerciale in senso stretto (e nel paragrafo successivo vedremo quale sarà il significato da attribuire a tale locuzione), **anche nella forma di società a responsabilità limitata.**

Tuttavia dal testo della sentenza sembrerebbe di dover dedurre, sia pure in modo implicito ed indiretto, che la Corte intenda estenderlo anche alle altre ipotesi di duplicazione di attività autonome che facciano capo allo stesso soggetto, per esempio ad un artigiano che svolga anche un'attività agricola che possa comportargli potenzialmente l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti.

Il dubbio si pone in quanto al punto 3. 6 della sentenza in commento è stato affermato che “Certamente attraverso questo meccanismo [quello cioè che prevede

l'assoggettamento a contribuzione della sola attività prevalente, n. d. a.] consegue che la attività "non prevalente" finisce col non essere assicurata, **restando esenti da contribuzione i redditi da essa ricavati**. Il predetto comma 208 infatti prescrive in questi casi una "unica iscrizione", e se unica deve essere la iscrizione, **altrettanto unica deve essere la contribuzione**.

In altri termini, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza di questa Corte n. 13215/2008, non è possibile sottoporre, alla contribuzione prevista dalla unica gestione presso la quale viene dedicata la attività prevalente, anche i redditi ricavati dall'interessato per l'attività "recessiva", **giacché ciascuna gestione può ricevere esclusivamente i contributi di sua competenza.**"

Al riguardo va anche annotato che il citato art. 3-bis, comma 1, ha resistito al vaglio del Giudice delle leggi il quale, con sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, ha affermato la sua conformità alla Carta Costituzionale.

Pertanto, in ossequio al principio dell'applicazione delle leggi nel tempo e nello spazio, in effetti la materia dovrebbe ora essere regolamentata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quale, stante all'affermazione delle Sezioni Unite, avrebbe superato implicitamente il contenuto dell'appena citato art. 3-bis, comma 1, con la conseguenza che il contributo annuo non dovrebbe ora essere più rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF ma solo a quello che dia luogo all'iscrizione.

Se così fosse, sarebbe perciò rivoluzionato anche il principio della assoggettabilità a contribuzione di tutti i redditi di impresa che facciano capo all'iscritto di cui alla citata legge 14 novembre 1992, n. 438, con tutti gli effetti che ne deriverebbero.

Una eventuale sottoposizione al vaglio della Corte Costituzionale anche del comma 208 non potrebbe avere, almeno questo è il parere di chi scrive, uno sbocco positivo, dal momento che in occasione della sentenza n. 354 il Giudice delle leggi ha affermato che la specifica materia della determinazione quantitativa dell'onere contributivo costituisce un potere discrezionale del legislatore, il quale ha facoltà di modularlo in relazione alle mutevoli esigenze della tutela, in termini di ampliamento o di riduzione (e questo potrebbe essere il caso in esame), della base pensionabile delle categorie interessate.

Individuazione dei criteri rivolti a stabilire la prevalenza

Avuto riguardo al concetto di prevalenza, finalizzato a stabilire il principio dell'unicità di iscrizione (il primo principio introdotto), le Sezioni Unite hanno affermato che "la prevalenza prevista dal comma 208 si riferisce alle varie attività svolte dal soggetto, **nell'esercizio di una o più imprese**, e postula un giudizio comparativo tra tali attività al fine di stabilire verso quale gestione ricorra l'obbligo contributivo."

E' noto che l'ordinamento giuridico non fornisce linee guida mediante le quali operare l'appena citato giudizio comparativo: è stata la prassi amministrativa ad introdurli.

Detto in estrema sintesi, i parametri di riferimento sono due, vale a dire quello del tempo impiegato nell'esercizio di una determinata attività, da una parte, e quello del reddito conseguito per la stessa attività nel corso di un ragionevole lasso di tempo (anche per un periodo di due o tre anni), dall'altra parte.

In pratica si presuppone che l'attività a cui si dedichi un maggiore periodo di tempo debba essere, almeno salvo la prova contraria, anche quella che fornisca un gettito più elevato. Qualora tuttavia, nonostante il maggior tempo destinato, l'altra attività in cui il soggetto profonda un minore impegno temporale fornisca di fatto un reddito di maggiore

entità (e tutto ciò sempre nel corso di un ragionevole periodo, che abbiamo ipotizzato essere anche di due/tre anni), l'attività prevalente non potrà che essere quest'ultima.

Alla fine, dunque, ciò che assume rilevanza è l'elemento reddituale, nel senso che sarà prevalente l'attività che produce profitti più elevati.

Non si tratta inoltre di un presa di posizione stabile nel tempo, dal momento che il "trend" di reddito potrebbe subire una inversione, di guisa da far assumere che l'attività che ha prodotto in passato un reddito più elevato potrà successivamente far conseguire una serie di redditi annui di entità più bassa da indurre il soggetto interessato, ed ovviamente anche gli stessi Enti pubblici deputati alla vigilanza circa la verifica della corretta imposizione contributiva (Direzione provinciale del lavoro, INPS, INAIL, ecc.) a modificare i termini dell'iscrizione, con tutte le conseguenze che ne derivano: si pensi ad esempio ad un titolare di impresa artigiana che si veda costretto ad iscriversi alla gestione degli esercenti attività commerciali in conseguenza di una riscontrata serie di maggiori redditi conseguiti da questa ultima attività.

A tale riguardo, ed a mero titolo di esempio, si segnala che la perdita della qualifica di artigiano avrà anche la conseguenza di far venir meno le agevolazioni creditizie previste per tale ultima categoria di piccoli imprenditori.

Il punto che suscita maggiori perplessità del contenuto della sentenza che si commenta (e che quindi avallerebbe la riscontrata necessità dell'emanazione di una ulteriore norma interpretativa) è che le attività che danno luogo all'iscrizione alla gestione separata non producono redditi di impresa, bensì **generalmente** redditi da lavoro autonomo (o per lo meno ritenuti tali ai fini fiscali).

Mentre infatti i proventi da attività di natura libero-professionale determinano in effetti redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), quelli derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa (c. d. "lavoro parasubordinato"), anche nella particolare versione "a progetto", per effetto della disposizione contenuta nell'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono ora assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c-bis), dello stesso TUIR).

Precedentemente all'entrata in vigore della appena citata legge n. 342, anche i redditi da lavoro parasubordinato erano peraltro considerati redditi di lavoro autonomo dall'allora art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR): di qui appunto l'utilizzo del termine "**generalmente**".

E' da ritenere che l'intenzione della Corte sia stata quella di privilegiare la natura dell'attività svolta rispetto a quella della tipologia reddituale, natura che, anche relativamente al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, sub 3), del codice di procedura civile, rientra a pieno titolo nell'alveo del rapporto di lavoro autonomo, pur essendo per certi aspetti "**vicino**" a quello subordinato (di qui il prefisso "**para**").

Con riferimento **al secondo aspetto del concetto della prevalenza** riportato in sentenza, vale a dire a quello di cui all'art. 1, comma 203, che come abbiamo già segnalato, costituisce un principio innovativo e la cui validità è peraltro circoscritta alla sola gestione degli esercenti attività commerciali, merita innanzitutto segnalazione il fatto che **esso non è applicabile a tutti gli iscritti all'appena citata gestione previdenziale.**

E' noto infatti che a quest'ultima sono iscritti non solo i commercianti veri e propri, bensì tutta una serie di altri soggetti che nulla hanno a che fare con il commercio. Si tratta, in estrema sintesi:

- **degli intermediari del commercio e similari** (agenti e sub agenti rappresentanti di commercio, propagandisti e procacciatori di affari, agenti aerei, agenti di viaggio, mediatori ecc.);

- **dei soggetti che esercitano le attività connesse al turismo** (guide turistiche, interpreti ed accompagnatori turistici, maestri di sci, guide alpine, animatori

turistici, gestori di campeggi, agenti dello spettacolo, ecc.);

- **di specifiche categorie di operatori economici** (conduttori di case di cura, affittacamere, titolari di agenzie per pratiche automobilistiche, autoscuole - limitatamente, in quest'ultimo caso, all'ipotesi del titolare che provveda direttamente ad impartire le lezioni teoriche di guida - agenti, sub-agenti di assicurazione, familiari di farmacisti preposti al punto vendita di prodotti non farmaceutici, ostetriche, promotori finanziari, produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, giornalisti, ecc.);

- **dei soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'art. 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione di professionisti ed artisti** (noleggio di autovetture, macchinari e di attrezzature di beni per uso domestico e personale; magazzini di custodia e deposito; consulenza per installazione di elaboratori elettronici; attività delle banche di dati, servizi di telematica, robotica, ed informatica (solo se non vengono predisposti programmi od elaborazioni di dati); raccolta e smaltimento di rifiuti solidi (solo se non viene guidato l'automezzo); ospedali e case di cura generali o specializzati (i conduttori di case di cura sono già da tempo iscrivibili alla gestione dei commercianti); servizi di ambulanza, delle banche del sangue ed altri servizi sanitari; assistenza sociale residenziale e non residenziale; servizi di ricerca genealogica, attività connesse alla vita sociale; attività di biblioteche ed archivi, di musei e conservazione dei luoghi e dei monumenti storici; organizzazioni sportive che non dispongono di impianti propri; attività riguardanti il gioco d'azzardo; attività delle agenzie private di prestiti su pegni; servizi di crediti al consumo (istituti finanziari); società fiduciarie e di investimenti mobiliari; società per la gestione dei fondi comuni di investimento e per l'acquisizione di partecipazioni azionarie; amministrazione di mercati finanziari; attività di mediazione di valori negoziabili (titoli); attività ausiliarie della intermediazione finanziaria; attività dei periti e dei liquidatori indipendenti delle assicurazioni; attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria e nel campo delle scienze sociali ed umanistiche; servizi privati per l'istruzione ad ogni livello; studi di mercato e sondaggi d'opinione; pubbliche relazioni; factoring; agenzie di informazioni commerciali; attività di aerofotogrammetria e cartografia; attività di ricerche minerarie; collaudi ed analisi tecniche di prodotti; controllo di qualità e certificazione di prodotti; studi di programmazione pubblicitaria; agenzie di concessione degli spazi pubblicitari e agenzie di affissione; servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale; servizi di vigilanza privata; servizi di investigazione; organizzazione di convegni; richiesta di certificati e disbrigo pratiche; servizi di incasso fatture; agenzie di recupero crediti; agenzie di vendita biglietti; agenzie di stampa; phone center; internet point).

Ebbene, vale la pena di ribadirlo, nei confronti di detti soggetti non si applica (almeno così è dato modo di dedurre dal testo della pronuncia) il nuovo e specifico concetto di prevalenza di cui alla sentenza n. 3240.

Ma vi è anche un'altra precisazione da fare: per **“attività commerciali”** non si deve intendere la locuzione nel suo significato ampio (ossia alla generalità delle imprese che operano sul mercato, così come stabilito dall'art. 2195, comma 2, del codice civile, laddove si recita che **“Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo ed alle imprese che lo esercitano.”**

Detto per inciso, il primo comma del suddetto articolo si riferisce:

- 1) alle attività industriali dirette alla produzione di beni e di servizi;
- 2) alle attività intermediarie rivolte alla circolazione dei beni;
- 3) alle attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) alle attività bancarie o assicurative;
- 5) alle altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le attività commerciali a cui si riferisce la sentenza della Corte di Cassazione **attengono invece al significato più ristretto** sintetizzate al punto 2) ed efficacemente riaffermate dall'INPS, vale a dire a quelle attività che **“si caratterizzano per il fatto che l'accrescimento della utilità preesistente [del prodotto, n. d. a.] deriva unicamente dalla circolazione dei beni.”** (punto 4 della circolare dell'Istituto previdenziale n. 28 del 12 febbraio 1997). **Si tratta pertanto dei commercianti veri e propri, cioè degli operatori economici che svolgono l'attività di intermediazione alla produzione.**

Ma tornando all'identificazione della prevalenza come appena qualificata, il Supremo Consesso suggerisce che gli elementi che la caratterizzano vadano ricercati nelle linee guida fornite dello stesso art. 1, comma 203, lettere a) e c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero sia nella circostanza che “la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno. Diversamente, la prevalenza prevista dal comma 208 si riferisce alla varie attività svolte dal soggetto, nell'esercizio di una o di più imprese, e postula un giudizio comparativo tra tali attività al fine di stabilire verso quale gestione ricorra l'obbligo contributivo.” (punto 2 della sentenza in commento).

Recita infatti il suddetto comma che “Il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: «L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, **a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia**, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) **partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;**

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.»

La lettera a) fornisce indubbiamente l'elemento chiave sulla base del quale l'attività del titolare debba essere considerata prevalente: tale fattore è costituito dall'**organizzazione dell'impresa**, che unicamente in via minoritaria può essere predisposta da soggetti estranei alla compagine familiare, con ciò ribadendo anche gli elementi tipici che contraddistinguono il piccolo imprenditore (art. 2083 del codice civile) dall'imprenditore vero e proprio (art. 2082 dello stesso codice).

Mentre quest'ultimo infatti si limita ad operare sui fattori della produzione (natura, capitale e lavoro) senza che ciò comporti la partecipazione personale al processo produttivo (si dice appunto che tra l'imprenditore e detti fattori si interponga un diaframma che li separi), nel caso del piccolo imprenditore tale linea di demarcazione cessa di sussistere, dal momento che questi utilizza i fattori della produzione per svolgere personalmente la propria attività imprenditoriale.

Ovviamente, ed a maggior ragione, il requisito della prevalenza si realizza anche allorchè l'intervento in chiave organizzativa da parte di terzi sia del tutto assente: l'assunto è stato riaffermato dalla stessa Corte di Cassazione – sezione civile – con la sentenza n. 8193 del 26 febbraio 1997, laddove si recita che “Non è necessario, infatti, che la funzione organizzativa dell'imprenditore abbia ad oggetto anche le altrui prestazioni lavorative, autonome o subordinate, o che i mezzi di cui ci si avvalga costituiscano un apparato

strumentale fisicamente percepibile, poiché quest'ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore va attribuita anche a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi (Cass. 16 settembre 1983, n. 5589).”

Ebbene, affinché insorga l'obbligo contributivo nei confronti della gestione degli esercenti attività commerciali, **si dovrà tenere conto per l'avvenire (ossia a partire dall'emanazione della sentenza in commento)** oltre che dalla partecipazione personale al processo produttivo aziendale (lettera c) del comma 203), anche del fatto che la sua organizzazione deve essere appannaggio prevalentemente del titolare dell'impresa commerciale, il quale potrà esserne anche supportato dai componenti della propria famiglia ed in via non preponderante da altri soggetti, in particolare dai dipendenti del medesimo titolare.

La riprova del ruolo fondamentale attribuito all'elemento dell'organizzazione nello stabilire la prevalenza nella partecipazione all'attività aziendale del titolare rispetto quello prestato dagli altri soggetti all'interno dell'impresa è confermata anche dal fatto che non appare minimamente ipotizzabile che nella esplicitazione dell'attività relativa al processo produttivo, in particolar modo anche e soprattutto nelle compagini nelle quali non siano previsti limiti dimensionali con riferimento al personale dipendente (come si verifica appunto nelle aziende di commercio) lo stesso titolare possa approfondire nella produzione una quantità di lavoro più elevata di quella fornita, lo si cita a mero titolo di esempio, dai propri dipendenti considerati nel loro complesso, qualora ovviamente gli stessi siano presenti.

La sentenza fornisce anche alcune linee guida per individuare la prevalenza dell'attività di amministrazione (che, come è noto, nel caso in cui detta attività comporti la percezione di compensi, dovrà dare luogo all'iscrizione alla gestione separata) **rispetto a quella squisitamente piccolo-imprenditoriale:** al punto 4 della sentenza, si legge infatti che “Proprio ai fini di individuare quale sia l'attività prevalente, conviene indicare gli elementi che valgono a distinguere, per il socio, l'attività di amministratore da quella di partecipazione personale e prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) al lavoro aziendale, condizione in presenza della quale scatta l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.

E' noto che non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella srl. E' vero però che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, perchè all'amministratore è affidata la gestione della società, e dunque **una attività di contenuto imprenditoriale**, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorchè quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitudine dell'impegno esecutivo. **Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla gestione commercianti.** Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, **non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo**, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, **ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo**, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa.”

L'interpretazione fornita dall'art. 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122

La c. d. **“Manovra d'estate”** (il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) all'art. 12, comma 11, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Recita infatti il suddetto comma che “L'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”

Il testo della norma, pur avendo ommesso (probabilmente anzi dimenticato) di citare i mezzadri, i coloni e gli ex imprenditori agricoli a titolo principale (IATP), ora imprenditori agricoli professionali (IAP), appare di una chiarezza che oseremmo affermare rara.

Non si pone infatti dubbio che il primo principio enunciato dalle Sezioni Unite è stato completamente ribaltato e che sia stata ripristinata la situazione precedente messa in discussione dalla stessa Corte: trattandosi inoltre, come già sottolineato, di una norma interpretativa, **la sua efficacia è retroattiva**, per cui è come se l'affermazione della Giudice di legittimità non fosse mai stata pronunciata e che quindi tutte le pretese contributive avanzate dall'INPS nel corso degli ultimi quattro anni di contestazione giudiziaria risultano del tutto legittime.

Naturalmente rimangono salve le prerogative di coloro nei confronti dei quali l'unicità dell'iscrizione (e quindi dell'assolvimento dell'obbligo contributivo nei soli confronti delle attività che sono risultate prevalenti) sia stata affermata in occasione di giudizi passati in giudicato e tuttavia, anche in tale ultima ipotesi, entro i limiti temporali coperti dalle sentenze.

Al di fuori di tale ultima ipotesi, devono pertanto continuare ad assolvere alla doppia contribuzione i soggetti che esercitano l'attività di lavoro autonomo più sopra menzionate e che allo stesso tempo conseguano redditi assoggettabili all'imposizione contributiva nella gestione separata, a condizione che l'attività prevalente sia la prima.

Qualora invece dovesse/ro risultare prevalente/i la/le attività che dia/diano luogo all'iscrizione alla gestione separata, non dovranno essere versati i contributi nella gestione dei lavoratori autonomi: **almeno sotto questo aspetto, dunque, tutto resta come prima!**

Che cosa rimane delle statuizioni contenute nella sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010 dopo l'emanazione della legge n. 122

Dei tre punti toccati dalla sentenza in epigrafe sembrerebbero rimanere tuttora applicabili sia il secondo principio enunciato dalla Corte (che, ripetesi, concerne il concetto di prevalenza nell'ambito delle aziende aventi per oggetto un'attività commerciale in senso stretto), sia il terzo (che riguarda l'assoggettabilità a contribuzione della totalità dei redditi di impresa conseguiti dal soggetto interessato).

L'utilizzo del condizionale è d'obbligo, dal momento che sugli specifici argomenti non vi è stata alcuna presa di posizione da parte delle pubbliche Autorità coinvolte nella vicenda.

C'è pertanto da rimanere stupiti dall'atteggiamento dell'INPS, che non ha fatto menzione nella prassi amministrativa di entrambi questi due importanti problemi, nonostante il fatto che sia ormai passato quasi un anno dall'emanazione della sentenza delle Sezioni Unite.

Se il mancato adeguamento del massimo Istituto previdenziale del nostro Paese alle numerose precedenti sentenze della Corte di Cassazione (tra le tante, la n. 20886 del 15 ottobre 2007, la n. 149 dell'8 gennaio 2008, la n. 854 del 17 gennaio 2008, la n. 12103 del 14 maggio 2008, la n. 24403 del 2 ottobre 2008) poteva essere giustificato, tra le altre cose, anche dalle notevoli difficoltà tecnico-operative a cui si sarebbe andato incontro (si pensi ai rimborsi che l'Ente avrebbe dovuto effettuare, all'annullamento del diritto alle prestazioni già liquidate per effetto delle rettifiche delle posizioni assicurative, ecc.), nonché dal minor gettito contributivo che avrebbe sicuramente messo in difficoltà le finanze dello stesso Ente, **appare del tutto incomprensibile che non siano state affrontate le due questioni più sopra esposte.**

Considerazioni conclusive

L'emanazione di una norma interpretativa nella direzione conforme a quella assunta dall'INPS fin dalla data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei previsti decreti ministeriali di attuazione (il n. 281 ed il n. 282, entrambi emanati in data 2 maggio 1996), anche a prescindere dalle motivazioni appena riportate, è apparsa pertanto inevitabile: rimane tuttavia il fatto, per la verità tutt'altro che peregrino, che sarebbe stato opportuno che la norma avesse fornito anche l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di guisa che fosse stato fugato ogni dubbio circa l'insorgenza dell'obbligo contributivo nei confronti di tutti i redditi d'impresa denunciati dai lavoratori autonomi come sopra qualificati ai fini dell'IRPEF,

Il parere di chi scrive è che la questione rimanga aperta nonostante l'incomprensibile silenzio dell'Istituto previdenziale, che sembra volutamente ignorare la punta dell'iceberg che si è profilata in lontananza.

A tale riguardo stupisce anche l'atteggiamento delle imprese e dei loro consulenti, che avrebbero avuto (e che hanno tuttora) tutto l'interesse economico ad accendere, ci si lasci passare il termine, la miccia.

Staremo a vedere gli sviluppi della situazione.

Francavilla al Mare, lì 10 gennaio 2011